

COMUNE DI LODI VECCHIO
(PROVINCIA DI LODI)

REGOLAMENTO
CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA MUNICIPALE

CAPO I

GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

Generalità

L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'Art. 4.

Art. 2

Numero delle armi in dotazione

1. Il sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale che deve essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualifica di pubblica sicurezza.
2. Il sindaco può altresì stabilire che tale numero sia maggiorato del 5% o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.
3. Il provvedimento che fissa e modifica il numero complessivo delle armi in dotazione deve essere comunicato al Prefetto.

Art. 3

Tipo di armi in dotazione

Il tipo di armi in dotazione agli addetti di Polizia Municipale è il seguente:

1. Personale maschile:

N°.1 pistola semi automatica marca Beretta calibro 9 corto matr. E74639Y cat. 5802 completa di n° 2 caricatori e n° 50 Colpi;

N°.1 pistola semi automatica marca Beretta calibro 9 corto matr. E74776Y cat. 5802 completa di n° 2 caricatori e n° 50 Colpi;

N°.1 pistola semi automatica marca Beretta calibro 9 corto matr. E74767Y cat. 5802 completa di n° 2 caricatori e n° 50 Colpi;

2. Personale femminile:

N°..... pistola modello tipo calibro

CAPO II

MODALITÀ E SERVIZI CON PORTO D'ARMI

Art. 4

Servizi da espletarsi da personale armato

In considerazione della particolarità dei servizi da espletarsi da parte degli addetti alla polizia municipale, tutti gli addetti in possesso della qualifica di pubblica sicurezza devono prestare in via continuativa servizio armato.

Art. 5

Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui ai sensi dell'art. 4 della L. 7 Marzo 1986 n° 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'Art. 6, questa è portata in modo visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 6

Assegnazione dell'arma

1. Per le armi assegnate ai sensi dell'Art. 4, il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
2. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal sindaco per un periodo determinato e il sindaco stesso provvede alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.
3. Del provvedimento in cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Art. 7

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli addetti alla Polizia Municipale di cui all'Art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'Art. 3 della Legge 7 Marzo 1986 n° 65 esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 8

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi e fatto salvo quanto previsto dall'Art. 9 agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento e comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 9

Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per il soccorso in caso di calamità o disastri o per rafforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'Art. 4 della Legge 7 Marzo 1986 n°65, un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio ai fini della sicurezza personale, ai sensi dell'Art. 4.
2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni di cui all'Art. 2.
3. Nei casi previsti dall'Art. 8 e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Art. 10

Non obbligatorietà dell'istituzione dell'armeria

L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi di numero non superiori a 15 e munizioni non superiori a 2000 cartucce.

Art. 11

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al sindaco o all'assessore delegato, al responsabile del corpo o servizio di polizia municipale, al consegnatario dell'armeria; l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria o del responsabile del corpo o del servizio di polizia municipale se presente.
2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto esterno all'armeria.
3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

CAPO IV

Art. 12

Strumenti di autotutela, assegnazione e utilizzo

Gli addetti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati individualmente dello spray urticante secondo le normative vigenti.

Gli addetti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza possono essere dotati di bastone estensibile o manganello con provvedimento del Sindaco, temporaneo o definitivo, come dotazione di reparto per il veicolo di servizio o da utilizzare in particolari situazioni.

Il Sindaco, sentito il Comandante, nell'emettere il provvedimento di assegnazione dei bastoni estensibili o manganelli ne disciplina le modalità di utilizzo.

Il Comandante provvede a garantire la formazione degli operatori per quanto concerne l'utilizzo degli strumenti di autotutela.

Art. 13

Prelevamento e versamento dell'arma e doveri dell'assegnatario

1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 4 è prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui al terzo comma dell'Art. 6. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.
2. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione o dal Prefetto.

L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'Art. 4 deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e comunque le misure di sicurezze previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando alle esercitazioni di tiro di cui all'Art. 14 e 15.

Art. 14

Addestramento

1. Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, si provvederà a stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, oppure con enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi ovvero costituire i propri poligoni di tiro osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento del tiro a segno nazionale.
3. Oltre a quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981 n° 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.
4. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.
5. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

Art. 15

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro si trovi in un comune diverso si dovrà chiedere l'autorizzazione al questore per portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa, ai sensi della legge della legge 18 Giugno 1969 n° 323. L'autorizzazione ha validità di sei anni.
2. A tal fine il Sindaco trasmette al Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione con la data di scadenza del tesserino di identificazione o altro documento di cui al terzo comma dell'art. 6.